

17/1/14  
P



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

LETTERA CIRCOLARE



GDAP - 0353961 - 2014

PU-GDAP-1000-17/10/2014-0353961-2014

AI PROVVEDITORATI REGIONALI

ALLE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

E.P.C.

ALLE DIREZIONI GENERALI  
SEDE

ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI  
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICI DI STAFF  
SEDE

AL CENTRO AMM.VO "G. ALTAVISTA"  
ROMA

ALLE DIREZIONI DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

ALLE SCUOLE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E  
DELLA FORMAZIONE  
ROMA

OGGETTO : armamento ed equipaggiamento in dotazione individuale al personale del Corpo.  
Ritiro in applicazione di dispositivi emessi da Organi esterni all'Amministrazione penitenziaria.

§ 1. Giungono a questo Generale Ufficio quesiti inerenti la gestione dell'armamento individuale del personale del Corpo destinatario di provvedimenti di ritiro dell'arma di ordinanza emessi da Autorità diverse dall'Amministrazione penitenziaria (magistratura, prefettura, organi di polizia, ecc.). Nel confermare le precedenti disposizioni già emanate relative all'armamento del personale del Corpo, con la presente lettera circolare si partecipano le istruzioni relative alle procedure da seguire nelle ipotesi indicate.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§ 2. Si ricordano le ipotesi amministrative più significative.

2.1 Ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), l'Autorità prefettizia e di pubblica sicurezza è legittimata a disporre ed eseguire il sequestro dell'arma al fine di tutelare l'ordine pubblico, sia in caso di accertata lesione sia al fine di prevenire la commissione di fatti illeciti da parte di colui che, pur autorizzato all'uso dell'arma *ex lege* per la qualifica posseduta non dia sufficiente affidamento di non abusarne, ovvero, che non fornisca garanzie circa il corretto uso della stessa.

In tali situazioni, la valutazione del pericolo e dell'inaffidabilità del soggetto compete all'Autorità amministrativa, mediante un apprezzamento discrezionale, e dunque motivato ed avuto riguardo alle circostanze esistenti.

2.2 Il Decreto Legislativo 29 settembre 2013 n.121 ha integrato il citato articolo 39, ampliando i poteri degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza in materia di armi. Infatti il nuovo comma 2, nei casi di urgenza dispone che essi provvedano all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, dandone immediata comunicazione al Prefetto.

2.3 Ulteriore ipotesi riguarda l'obbligo del Questore di adottare i provvedimenti in materia di armi in seguito all'ammonimento orale ex art. 8 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 (per percosse o lesioni lievi riconducibili a violenza domestica o *stalking*) fino a quando non sia proposta querela per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.

§ 3. Quando i dipendenti siano colpiti dal ritiro d'urgenza della propria arma nei casi sopra ricordati, ovvero quando sia richiesto di provvedere al ritiro, le Direzioni sono tenute ad interloquire con le Autorità esterne, sia per la restituzione dell'arma alla Direzione dell'Istituto di appartenenza, sia per eseguire il ritiro dell'arma al proprio dipendente. In ogni caso si dovranno conoscere gli sviluppi ed i tempi della misura prescritta al proprio dipendente. Il Direttore disporrà di conservare l'arma ritirata nella armeria dell'Istituto o altra struttura. (scuola, ufficio, etc.)

§ 4. A seguito degli interventi esemplificati sub §3, debbono essere considerate le azioni conseguenti dell'Amministrazione.

4.1 Il ritiro, in sé, dell'arma non costituisce illecito disciplinare.

4.2 L'inabilitazione parziale alle azioni di polizia giudiziaria/pubblica sicurezza che possa conseguire, (si conoscono pochissime evenienze di tal genere), sarà valutata ove le eventuali omissioni assumano rilevanza professionale e disciplinare.

4.3 Se i provvedimenti inducano sospetti di implicazione sanitaria, si terrà conto del disposto dell'art. 129 comma 2 Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

4.4 Il personale interessato sarà comunque impiegato nei servizi che non richiedano il possesso dell'arma di ordinanza.

4.5 Di tali accadimenti relativi al proprio personale, le Direzioni vorranno fare rapporto al Provveditorato che informerà i competenti Uffici di questa Direzione generale.

Certo della consueta attenzione delle LL.SS, rinnovo la espressione della più viva considerazione.

Il Direttore Generale  
Riccardo Tuffini Vita

